



**CONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO
LESSINIO EUGANEO BERICO
Cologna Veneta (VR)**

STATUTO

NATURA GIURIDICA – SEDE – FINALITA’ – CONSORZI PARTECIPANTI - COMPENSORIO

Art. 1 – Natura giuridica - Sede

Il Consorzio di Bonifica di II grado Lessinio Euganeo Berico (di seguito per brevità “Consorzio”), costituito con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2417 del 4 agosto 2009, è retto dal presente Statuto.

Il Consorzio, ente pubblico economico, ai sensi dell’art. 57 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell’art. 4 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12, recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, ha sede in Cologna Veneta (VR).

Art. 2 - Finalità

Il Consorzio è costituito allo scopo di favorire la valorizzazione e la razionale utilizzazione delle risorse idriche per il perseguimento dello sviluppo economico e sociale nell’ambito dei comprensori dei Consorzi elementari, provvedendo agli studi ed alla ricerca per la provvista di acqua destinata all’irrigazione.

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali con particolare riferimento alla bonifica ed all’irrigazione, alla difesa del suolo e dell’ambiente, alla tutela della qualità delle acque ed alla gestione dei corpi idrici, nonché alla protezione civile, attraverso anche:

- a) la predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici;
- b) la partecipazione, anche congiuntamente ai Consorzi elementari, all’elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici nonché dei piani e programmi di difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti;
- c) l’esecuzione delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d’acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l’ultimazione, il completamento funzionale e l’estendimento delle opere irrigue e di quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d’acqua

superficiali, nonché la partecipazione all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, come disciplinato dall'art. 18 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12, recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"; il ripristino, l'adeguamento e l'ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue di competenza dello Stato, della Regione o di altri enti territoriali, affidate in concessione;

d) il riutilizzo, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento della depurazione, nei limiti dei propri fini istituzionali;

e) l'esecuzione, a richiesta dei Consorzi elementari, delle opere pubbliche di irrigazione di interesse anche dei singoli Consorzi elementari;

f) l'espletamento delle funzioni concernenti la provvista e la derivazione di acqua a scopo irriguo, ai sensi di legge, per conto dei Consorzi elementari;

g) la gestione delle strutture di derivazione di interesse per i Consorzi elementari al fine di assicurare una razionale distribuzione dell'acqua, provvedendo alla determinazione dei punti e delle condizioni di consegna per i singoli Consorzi elementari;

h) la manutenzione ed esercizio delle opere di adduzione irrigua di interesse a più Consorzi elementari per assicurare la piena efficienza delle derivazioni e distribuzioni irrigue;

i) l'assistenza all'azione pubblica per la tutela delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica, nonché a concorrere ad individuare lo stato e le eventuali fonti di inquinamento e le opere e le azioni da attuare per il monitoraggio delle acque, nei limiti di competenza dei propri fini istituzionali, nonché ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 19 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12, recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

j) la realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione del comprensorio, con riferimento all'attività di ricerca e sperimentazione per la migliore utilizzazione dell'acqua;

k) ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela e l'uso plurimo delle acque;

l) l'utilizzo delle acque defluenti nei canali consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi comprese la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e l'approvvigionamento alle imprese produttive;

m) la partecipazione ad enti, società ed associazioni la cui attività rivesta interesse per l'aumento dell'efficacia e dell'efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio di bonifica.

Art. 3 – Consorzi elementari partecipanti – Comprensorio – Altri Soggetti partecipanti

Fanno parte del Consorzio i seguenti Consorzi elementari:

- 1) Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- 2) Consorzio di Bonifica Bacchiglione;
- 3) Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

Il comprensorio del Consorzio, di ettari territoriali 349.826, è costituito dall'insieme dei territori dei singoli Consorzi elementari, come da corografia allegata, così definiti:

- il comprensorio del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta di Ha. 172.372;
- il comprensorio del Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Ha. 58.247;
- il comprensorio del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Ha. 119.207.

Possono entrare a far parte del Consorzio, come previsto dal c. 2 dell'art. 4 della LR n. 12/2009, anche altri enti pubblici e privati od altri soggetti interessati.

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

Sezione I - Elenco organi

Art. 4 – Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti.

Sezione II - Assemblea

Art. 5 – Composizione

L'Assemblea è composta da:

- a) sei membri, due per ciascun Consorzio elementare, nominati nell'ambito delle rispettive Assemblee tra i componenti elettivi;

b) tre sindaci o assessori loro delegati, uno per ciascun Consorzio elementare, nominati tra i sindaci membri delle rispettive assemblee;

c) un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale.

Nel caso in cui entrino a far parte del Consorzio altri enti pubblici e privati od altri soggetti interessati, i medesimi potranno nominare un loro rappresentante fra i componenti l'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita con la nomina dei componenti elettivi dei Consorzi elementari.

Art. 6 – Competenze

L'Assemblea determina l'indirizzo amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto; approva i piani e programmi dell'attività consortile.

Spetta all'Assemblea:

a) nella prima seduta, eleggere nel suo interno, tra i membri nominati dai Consorzi elementari ai sensi dell'art. 5, lettera a), con separate votazioni, adottate a maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente e un altro componente del Consiglio di amministrazione, garantendo la rappresentanza di ogni Consorzio elementare;

b) adottare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;

c) adottare i Regolamenti di amministrazione, il Piano di Organizzazione Variabile e le eventuali modifiche;

d) approvare il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi eventuali aggiornamenti annuali;

e) approvare l'elenco annuale dei lavori unitamente al bilancio preventivo;

f) adottare un programma pluriennale di attività recante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di irrigazione, avente validità pari alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione;

g) adottare il piano generale di bonifica e di tutela del territorio;

h) approvare il Documento di ripartizione dei contributi consortili per le spese di funzionamento del Consorzio;

i) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;

j) deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e passivi;

k) deliberare il bilancio ambientale;

l) deliberare l'assunzione di mutui, salvo il disposto dell'art. 9, lett. i);

- m) deliberare la decadenza dalle cariche, con decorrenza ex tunc, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 6 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12, recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
- n) deliberare la presa d'atto, con decorrenza ex tunc, della cessazione dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 16 del presente Statuto;
- o) deliberare sulle proposte di variazione dei confini del comprensorio consortile;
- p) determinare i criteri di riparto delle acque fra i Consorzi elementari;
- q) deliberare, riguardo al perseguimento delle finalità del Consorzio, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari, eccetto quelli relativi a procedure riguardanti lavori pubblici e alle servitù per i quali è competente il Consiglio d'Amministrazione;
- r) deliberare la partecipazione ad enti, società ed associazioni la cui attività rivesta interesse per l'aumento dell'efficacia e dell'efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio;
- s) fissare gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi consortili, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Giunta regionale;
- t) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- u) deliberare la costituzione di commissioni consultive, su materie di sua competenza;
- v) redigere, alla scadenza del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da inviare ai Consorzi elementari almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato stesso.

L'Assemblea, nell'esercizio delle competenze di cui sopra e nel rispetto del principio di separazione e generale competenza e responsabilità, non può assumere atti di gestione del Consorzio.

Art. 7 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce di diritto non meno di due volte all'anno.

Le riunioni dell'Assemblea hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.

La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica.

Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri.

L'Assemblea è altresì convocata, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione o di almeno tre dei Consiglieri in carica o del Revisore dei conti.

L'Assemblea si riunisce in prima seduta entro 80 giorni dalla data delle operazioni elettorali dei Consorzi elementari su convocazione del Presidente uscente. Decorso tale termine, provvede alla convocazione la Giunta regionale.

Assume la presidenza provvisoria il Presidente uscente del Consorzio, o, in mancanza di quest'ultimo, il Consigliere più anziano.

Sezione III - Consiglio di Amministrazione

Art. 8 – Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente, da un altro componente eletto ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a, nonché da un sindaco nominato fra i tre sindaci facenti parte dell'Assemblea, individuato di intesa dai medesimi.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'elezione dei componenti elettivi dei Consorzi elementari.

Art. 9 – Competenze

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- b) predisporre lo Statuto, i Regolamenti di amministrazione, il Piano di Organizzazione Variabile;
- c) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;

- d) predisporre il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo e le relative relazioni;
- e) definire il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;
- f) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell'ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;
- g) deliberare sulla contribuzione, in applicazione del Documento di ripartizione dei contributi consortili e del bilancio preventivo, deliberati dall'Assemblea;
- h) definire le unità organizzative da qualificare come centri di responsabilità, individuare i rispettivi responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa rendono periodicamente necessari;
- i) deliberare sull'assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico dei Consorzi elementari;
- j) deliberare sui progetti e sulle perizie di variante;
- k) disporre sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti;
- l) deliberare sugli accordi di programma fra i Consorzi e le altre autorità locali per definire, in modo integrato e coordinato, questioni di interesse comune;
- m) predisporre ed aggiornare il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l'altro, l'apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica, ai sensi dell'articolo 22 della Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
- n) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili, nonché relativamente a quanto esplicitamente attribuito alla competenza del Consiglio di Amministrazione dall'art. 6, comma 2, lettera q), del presente statuto;
- o) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;
- p) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee;
- q) disporre il riparto delle acque fra i Consorzi elementari, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea;
- r) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consortili – sempre che non ritenga di sottoporle all'esame dell'Assemblea – dandone notizia alla medesima nella adunanza immediatamente successiva.

Art. 10 – Provvedimenti di urgenza

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può deliberare sulle variazioni di bilancio previste dall'art. 6, comma 2, lett. i).

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea nella sua riunione immediatamente successiva.

Art. 11 – Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato almeno sei volte all'anno dal Presidente. Deve altresì essere convocato quando almeno due componenti ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare o se ne ravvisi la necessità.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avranno luogo, di norma, nella sede consortile. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, esclusi i giorni festivi. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.

Sezione IV - Presidente – Vicepresidente

Art. 12 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, con facoltà di delega al Direttore delle funzioni di cui alla successiva lettera d) del comma 2. Il Presidente del Consorzio di bonifica può essere confermato una sola volta.

Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
- b) sovrintende l'amministrazione consortile;

- c) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- d) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
- e) stipula, sulla base delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, gli accordi di programma con gli enti locali ricadenti nel comprensorio;
- f) delibera in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di Amministrazione, sulle materie di competenza del Consiglio stesso escluse quelle indicate all'art. 9, comma 1 lett. r), ed all'art. 10. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 13 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Sezione V - Disposizioni comuni

Art. 14 – Accettazione cariche

La nomina a componente dell'Assemblea consortile si perfeziona con la presa d'atto da parte del Presidente uscente, durante la prima seduta, delle nomine dei componenti scelti di cui all'art. 5 del presente statuto, comunicate attraverso l'invio delle relative deliberazioni da parte dei Consorzi elementari e con la dichiarazione di accettazione della carica seduta stante da parte dei nominati.

L'Assemblea, nella prima seduta, provvede alla elezione del Presidente, del Vicepresidente e del componente elettivo del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o di componente il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea procederà a nuova elezione.

Il Presidente, il Vicepresidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al presente articolo.

Art. 15 – Durata e scadenza degli organi consortili

I componenti degli organi del Consorzio durano in carica cinque anni e, alla scadenza del termine, rimangono in carica per la gestione del Consorzio fino all'insediamento dei rispettivi nuovi organi.

Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.

Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.

Art. 16 – Cessazione cariche

La cessazione dalla carica di Consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato dell'Assemblea, per le seguenti cause:

- a) dimissioni;
- b) decadenza pronunciata dall'Assemblea, con decorrenza ex tunc, quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità;
- c) annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali riferite dal Consorzio elementare di provenienza;
- d) mancata partecipazione all'Assemblea od al Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive senza giustificato motivo; in tale ipotesi il Presidente è tenuto a darne comunicazione al Consorzio elementare interessato per i provvedimenti di competenza;
- e) inottemperanza all'obbligo previsto dall'art. 21;
- f) revoca della nomina da parte del consorzio elementare.

Art. 17 – Dimissioni e decadenza dalle cariche

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consorzio.

Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza è pronunciata con decorrenza ex tunc dall'Assemblea, previa comunicazione dei motivi all'interessato ed al Consorzio elementare di provenienza per la sua sostituzione.

Art. 18 – Vacanza cariche

Qualora un Consigliere cessi dal mandato per qualsiasi motivo, il Consorzio elementare interessato è tenuto a nominare un nuovo rappresentante entro 60 giorni.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Quando il Presidente, il Vicepresidente o un componente il Consiglio di Amministrazione cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocata l'Assemblea entro 60 giorni dalla nomina del nuovo rappresentante del Consorzio elementare, per prendere atto della loro sostituzione e procedere alla elezione del componente mancante del Consiglio di amministrazione.

Art. 19 – Validità adunanze

Le adunanze dell'Assemblea, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente od il Vicepresidente.

Art. 20 – Segreteria organi consortili

Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

La Segreteria degli organi consortili viene svolta dal Direttore. In caso di assenza del Direttore, le funzioni di segretario verranno svolte dal più giovane dei presenti.

Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà assentarsi e, qualora trattasi del segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione altri funzionari del Consorzio od altri soggetti interessati, affinché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

Art. 21 – Astensioni

Il Consigliere o il componente del Consiglio di Amministrazione che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.

La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consortili, ferma restando la responsabilità per danni, oltre che la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 22 – Votazioni

Di norma le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio.

Le votazioni nelle quali il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi, sono nulle.

Vertendosi su materie, aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per le quali ogni ritardo può essere di pregiudizio agli interessi del Consorzio, si procederà ad una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.

Art. 23 – Verbali adunanze

Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di Segretario.

Art. 24 – Pubblicazione deliberazioni

Le deliberazioni degli organi consortili debbono essere pubblicate nell'albo del Consorzio per tre giorni consecutivi esclusi i festivi e i non lavorativi, non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione.

Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l'urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo o non lavorativo. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

Art. 25 – Copia deliberazioni

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consortili e farsi rilasciare copia delle medesime.

Al fine di garantire tempestività ed efficienza all'azione del Consorzio, copia delle deliberazioni riguardanti rapporti fra il Consorzio ed i Consorzi elementari, dovranno essere trasmesse ai singoli Consorzi elementari, entro quindici giorni dalla data di assunzione delle deliberazioni stesse. Parimenti i Consorzi elementari dovranno trasmettere al Consorzio, entro quindici giorni, copia delle loro deliberazioni, concernenti i rapporti con lo stesso Consorzio.

Sezione VI - Il Revisore dei conti

Art. 26 – Costituzione, funzioni, durata

Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è scelto fra gli tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, "Attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".

Non possono essere nominati nella carica di revisore dei conti e se nominati decadono dall'ufficio:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati

sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;

e) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;

f) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio;

g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;

h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, si trovino legalmente in mora.

Non possono inoltre essere nominati revisori dei conti i componenti dell'assemblea, i dipendenti e gli ex dipendenti del consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Il Revisore dei conti rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dei conti:

a) vigila sulla gestione del Consorzio;

b) presenta all'Assemblea una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;

c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Revisore dei conti assiste alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive degli organi collegiali a cui partecipa, decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, la Giunta regionale provvede alla sostituzione del Revisore dei conti entro tre mesi dalla vacanza.

Il Revisore dei conti è tenuto a redigere e sottoscrivere apposito verbale sulle attività svolte che deve essere trascritto in apposito registro.

Qualora il Revisore dei conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 7.

CAPO III

AMMINISTRAZIONE

Art. 27 – Struttura operativa

La struttura operativa del Consorzio è definita dal Piano di Organizzazione Variabile ed è diretta, coordinata e sovrintesa dal Direttore.

Il Direttore assicura il buon funzionamento degli uffici consortili e relaziona sull'andamento della gestione consortile al Presidente e all'Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse del servizio o a richiesta del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, pone in essere gli atti necessari ad evitare nocumento al Consorzio.

Art. 28 – Gestione patrimoniale e finanziaria

La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo della Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il fondo di riserva, iscritto nel bilancio è destinato alla copertura di spese impreviste, nonché di maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio. Nel caso in cui dopo il termine del 30 novembre ed entro il 31 dicembre si verifichino straordinarie esigenze di bilancio, il Consiglio di Amministrazione può effettuare prelevamenti dal fondo di riserva mediante l'adozione di apposita deliberazione, da comunicare all'Assemblea.

CAPO IV

RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art. 29 – Ripartizione dei contributi consortili

Ciascuno dei Consorzi elementari è obbligato a contribuire alle spese di funzionamento del Consorzio; il Consorzio, sulla base del bilancio preventivo adottato dall'Assemblea

consortile, nonché in applicazione del Documento di ripartizione dei contributi consortili approvato dall'Assemblea, stabilisce l'importo dovuto dai Consorzi elementari.

La ripartizione dei contributi consortili avverrà in rapporto al beneficio conseguito o conseguibile, in ottemperanza alle disposizioni di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché di cui alla Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12, "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" e alle disposizioni comunitarie in materia di tutela delle acque.

Art. 30 – Ruoli di contribuenza

I ruoli annuali, resi esecutivi, saranno consegnati al concessionario del servizio di riscossione dei tributi nei modi e termini stabiliti dalla legge.

Sull'iscrizione a ruolo i Consorzi elementari possono chiedere chiarimenti e rettifiche per errori materiali e per duplicazione di iscrizione.

Dette richieste andranno presentate direttamente al Consorzio.

Sui ruoli del Consorzio possono essere rilasciate delegazioni a garanzia dei finanziamenti provvisori e dei mutui occorrenti per l'adempimento dei fini statutari.

Nel caso vengano richiesti, i Consorzi elementari sono peraltro vincolati a rilasciare sui propri ruoli le delegazioni necessarie a garantire le operazioni anzidette contratte dal Consorzio.

Art. 31 – Riscossione dei contributi

La riscossione dei contributi consortili può essere effettuata per mezzo di concessionario del servizio di riscossione dei tributi secondo quanto previsto dalla legge; possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.

In alternativa alla procedura disciplinata dal precedente comma, la riscossione dei contributi consortili potrà altresì essere effettuata attraverso versamento, da parte dei Consorzi elementari, delle quote di rispettiva competenza direttamente presso il tesoriere del Consorzio. In quest'ultimo caso, procedura e modalità di riscossione, dovranno essere adottati in via convenzionale con i Consorzi elementari.

Art. 32 – Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese, è affidato ad un istituto bancario secondo le modalità previste in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

CAPO V

INDIRIZZO – CONTROLLO - GESTIONE

Art. 33 – Funzioni e responsabilità

I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 12.

I dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Art. 34 – Dirigenza

Lo Statuto, i Regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio.

Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge o lo Statuto non riservano espressamente agli organi del Consorzio. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi statutari, tra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) le responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, fatte salve diverse competenze fissate nel Regolamento consortile di cui all'art. 28, comma 1;
- e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
- f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

g) gli atti ad essi attribuiti dal presente Statuto e dai Regolamenti o delegati dal Presidente del Consorzio.

Sono riservati alla competenza esclusiva del Direttore, fatta salva delega scritta ad altro funzionario, i compiti di cui al comma 2, lettere a) e c).

I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Consorzio, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

INDICE

CAPO I

NATURA GIURIDICA – SEDE – FINALITA' – CONSORZI PARTECIPANTI - COMPENSORIO

Art. 1 – Natura giuridica - Sede

Art. 2 - Finalità

Art. 3 – Consorzi partecipanti - Compensorio

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

Sezione I - Elenco organi

Art. 4 – Organi del Consorzio

Sezione II - Assemblea

Art. 5 – Composizione

Art. 6 – Competenze

Art. 7 – Convocazione

Sezione III - Consiglio di Amministrazione

Art. 8 – Composizione

Art. 9 – Competenze

Art. 10 – Provvedimenti di urgenza

Art. 11 – Convocazione

Sezione IV - Presidente – Vicepresidente

Art. 12 – Presidente

Art. 13 – Vicepresidente

Sezione V - Disposizioni comuni

Art. 14 – Accettazione cariche

Art. 15 – Durata e scadenza degli organi consortili

Art. 16 – Cessazione cariche

Art. 17 – Dimissioni e decadenza dalle cariche

Art. 18 – Vacanza cariche

Art. 19 – Validità adunanze

Art. 20 – Segreteria organi consortili

Art. 21 – Astensioni

Art. 22 – Votazioni

Art. 23 – Verbali adunanze

Art. 24 – Pubblicazione deliberazioni

Art. 25 – Copia deliberazioni

Sezione VI - Il Revisore dei conti

Art. 26 – Costituzione, funzioni, durata

CAPO III

AMMINISTRAZIONE

Art. 27 – Struttura operativa

Art. 28 – Gestione patrimoniale e finanziaria

CAPO IV

RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art. 29 – Ripartizione dei contributi consortili

Art. 30 – Ruoli di contribuenza

Art. 31 – Riscossione dei contributi

Art. 32 – Servizio di tesoreria

CAPO V

INDIRIZZO – CONTROLLO - GESTIONE

Art. 33 – Funzioni e responsabilità

Art. 34 – Dirigenza